



Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. 3/15

Roma, 9 APR. 2015

Prot. n. **0853**

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
Loro Sedi

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
Loro Sedi

e p.c. All' Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
Sede

Oggetto: Rilascio di copie informatiche di documenti conservati negli Archivi Notarili.
Imposta di bollo – Modalità di assolvimento dell'obbligo fiscale.

Con parere del 31 marzo 2015 (pubblicato sul portale intranet di questa Amministrazione) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Ufficio Centrale sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso di rilascio di copie su supporto informatico di documenti conservati negli Archivi Notarili in formato cartaceo.

L'Agenzia ha evidenziato come la disciplina relativa a tali documenti (le copie informatiche dei documenti conservati dagli archivi notarili) sia dettata dall'art. 4, comma 1-*quater* e dalla relativa nota n. 5, inserita nella tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, dall'articolo 1, commi 593 e 594 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

In particolare l'articolo 4, comma 1-*quater* prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta".

Tale imposta di bollo si applica in maniera forfettaria per le copie informatiche dei documenti, in quanto la nota n. 5 prevede: *“Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalle dimensioni del documento”*.

In attesa della completa attuazione delle modalità per il pagamento tramite *“Marca da bollo digitale”*, resta ferma la possibilità di utilizzare per il rilascio di copie con modalità informatiche il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per gli Archivi notarili già provvisti di autorizzazione al pagamento ai sensi del cit. art. 15; quelli sprovvisti dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dovranno richiederla anche per gli atti indicati nell'articolo 4, comma 1-quater della tariffa, mediante domanda da presentare all'Ufficio delle entrate competente, indicando il numero presuntivo di copie su supporto informatico, soggette all'imposta di bollo, che potranno essere rilasciate nel corso dell'anno.

Il Direttore Generale Reggente
Cons. Raffaele Piccirillo

0080
